



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

**"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI
CREDITIZI IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/24/CE"**

Ecc.ma Reggenza
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato nasce dalla necessità di adeguare le normative nazionali in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi alle disposizioni dettate dalla direttiva 2001/24/CE, di cui all'allegato della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120. Per meglio comprendere il decreto delegato in oggetto, si ritiene opportuno illustrare brevemente i contenuti e le finalità della direttiva sopra citata:

- la direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi risponde alla necessità di applicare alla disciplina delle crisi delle banche comunitarie il principio del mutuo riconoscimento, in forza del quale le procedure di risanamento congiuntamente o disgiuntamente a quelle di liquidazione intraprese dall'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'ente creditizio ha la sede legale (Stato membro di origine) vengono riconosciute anche negli altri Stati membri in cui l'ente ha delle succursali (Stati membri ospitanti);

- scopo della direttiva è quello di assicurare l'unicità e l'universalità delle procedure di risanamento e liquidazione nei confronti di tutti i creditori e investitori, evitando l'insorgenza di conflitti di competenze fra autorità di vigilanza e disparità di trattamento fra i creditori, che si potrebbero invece verificare nel caso in cui venissero avviate procedure di insolvenza separate;

- la direttiva non intende armonizzare la legislazione dei vari Stati membri in materia di provvedimenti di risanamento e di procedure di liquidazione ma assicurare che, in virtù del principio dell'*home country control*, tali procedure, se adottate dall'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione, siano riconosciute anche negli altri Stati in cui l'ente stesso ha delle succursali. Ciò comporta l'applicazione integrale della legislazione dello Stato di origine anche alle succursali stabilite in altri Stati membri;

- l'articolo 1 della direttiva chiarisce che le sue disposizioni si applicano *agli enti creditizi e alle loro succursali istituite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale* (enti e succursali di banche comunitarie) *e alle succursali di un ente creditizio la cui sede legale si trova fuori della Comunità* (succursali di banche extracomunitarie), *soltanto allorché quest'ultimo ente abbia succursali in almeno due Stati membri della Comunità*. Nell'ambito soggettivo della direttiva, vengono incluse anche le *imprese di investimento [...]* e le *loro succursali ubicate in uno Stato membro diverso da quello della sede legale*, oltre agli *enti finanziari, imprese e imprese madri che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE* (direttiva denominata anche BRRD e che dovrà anch'essa essere recepita in ottemperanza agli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione Monetaria sopra richiamata);

- la direttiva disciplina altresì le forme di collaborazione e di coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri nonché l'informativa al pubblico per evitare discriminazioni tra i creditori in base al luogo di residenza.

Il decreto delegato in esame è suddiviso in 20 articoli ed ha uno schema che, al fine di recepire la direttiva 2001/24/CE, permette di introdurre modifiche e integrazioni alle disposizioni dei Capi I e II, Titolo II, Parte II della Legge 17 novembre 2015 n. 165 ("LISF"),



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

concernenti le procedure di amministrazione straordinaria, sospensione degli organi amministrativi e liquidazione coatta amministrativa dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1 della medesima legge.

Nell'elaborazione sono stati osservati i seguenti criteri:

- è stato previsto che i provvedimenti e le procedure di risanamento e di liquidazione che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2001/24/CE siano individuati tra quelli previsti dai Capi I e II, Titolo II, Parte II della Legge 17 novembre 2015 n. 165 (amministrazione straordinaria, sospensione degli organi amministrativi e liquidazione coatta amministrativa);

- è stato previsto il riconoscimento nella Repubblica di San Marino, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali (*principio del mutuo riconoscimento/universalità delle procedure*), delle procedure di risanamento e liquidazione delle banche e delle imprese di investimento con sede legale in un paese dell'Unione europea nonché delle misure adottate dalle rispettive autorità di vigilanza. Tali provvedimenti e procedure quindi producono effetti anche nei confronti delle succursali stabilite in territorio sammarinese, secondo la normativa del paese dell'Unione europea in cui la medesima banca o impresa di investimento è stata autorizzata a esercitare l'attività (*applicazione del principio dell'home country control*). L'esigenza di basarsi su accordi multilaterali o bilaterali (e non *senza ulteriori formalità* come previsto dalla direttiva) deriva dal fatto che un regime "automatico" non sarebbe stato sostenibile considerato che San Marino è escluso dalle relazioni istituzioni, dal sistema di vigilanza e dai canali di comunicazione propri dell'Ue.

Reciprocamente, è stato previsto che i provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, sospensione degli organi amministrativi e liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di soggetti autorizzati che esercitano le attività di cui alle lettere A) e D) dell'Allegato 1 alla LISF (banche e imprese di investimento sammarinesi) si applicano e producono i loro effetti anch'essi, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, nei Paesi Ue ed extra Ue, secondo le disposizioni dei Capi I e II, Titolo II, Parte II della LISF;

- è stata introdotta la disciplina degli obblighi informativi e delle misure di cooperazione tra l'autorità di vigilanza sammarinese (Banca Centrale della Repubblica di San Marino) e le omologhe autorità di vigilanza estere, prevedendo il ricorso alla stipula di appositi accordi multilaterali o bilaterali nell'ambito dei quali devono essere pertanto definiti le forme e le modalità di tale attività di collaborazione. Con riferimento a tale aspetto, si precisa che il regime di pubblicità introdotto nella LISF dagli articoli 10 e 14 differisce, in parte, da quello indicato nella citata direttiva, che prevede la pubblicazione dell'estratto dei provvedimenti di risanamento/liquidazione anche sulla "*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*", posto che la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, essendo esclusa dal sistema di vigilanza dell'Ue non avrebbe potuto utilizzare i canali e gli strumenti di pubblicità propri delle Autorità di vigilanza dei Paesi Ue. Al riguardo, si precisa comunque che sulla medesima questione ha espresso un proprio parere positivo anche un funzionario competente della DG Economic and Financial Affairs della Commissione Europea, il quale ha ritenuto percorribile la soluzione alternativa individuata da San Marino. Tali pubblicazioni sono effettuate in lingua italiana e recano una intestazione nella lingua ufficiale di ciascun paese interessato volta a chiarire la natura e lo scopo delle stesse, posto che tale scambio di informazioni avviene subito dopo l'apertura delle procedure in oggetto;

- è stato previsto che vengano fornite adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in Paesi dell'Ue, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di amministrazione straordinaria, sospensione degli organi amministrativi e liquidazione coatta amministrativa adottati dalla

500



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nel rispetto del principio dell'uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti;

- sono state introdotte specifiche disposizioni che disciplinano l'adozione di provvedimenti di risanamento e l'apertura di procedure di liquidazione nei confronti delle succursali stabilite in territorio sammarinese di soggetti autorizzati esteri, prevedendo un diverso trattamento alle medesime succursali nel caso in cui il soggetto autorizzato di appartenenza abbia la propria sede legale situata in un paese dell'Ue oppure in un paese che non fa parte dell'Unione europea.

Il Titolo I reca le disposizioni di carattere generale, definendo le finalità del provvedimento medesimo (articolo 1).

Il Titolo II introduce modifiche e integrazioni alle disposizioni dei capi I e II, Titolo II, Parte II della LISF, in materia di procedure di amministrazione straordinaria, sospensione degli organi amministrativi e liquidazione coatta amministrativa, in linea con i principi previsti dalla direttiva 2001/24/CE, specie con riguardo al principio di unità e universalità delle medesime procedure, fatte salva la previsione in talune specifiche deroghe a quest'ultimo principio per garantire la certezza del diritto nei rapporti con i terzi.

Pertanto, l'articolo 2 introduce nella LISF la definizione di "provvedimenti di risanamento" mentre l'articolo 3 amplia i soggetti destinatari dei provvedimenti straordinari di cui ai Capi I e II, Titolo II, Parte II della medesima legge.

Si evidenzia altresì che, a seguito delle suddette modifiche e integrazioni, le nuove disposizioni della LISF disciplinano ora anche i casi in cui le procedure straordinarie dei richiamati Capi I e II sono avviate nei confronti di succursali sammarinesi di soggetti autorizzati esteri con sede legale in Paesi Ue o extra Ue, prevedendo per tali diverse fattispecie un trattamento specifico.

Per quanto attiene infatti alle succursali di un soggetto autorizzato con sede legale in un paese extra UE è previsto l'avvio, da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, di separate procedure di amministrazione straordinaria (articolo 5), sospensione degli organi amministrativi (articolo 7) e liquidazione coatta amministrativa (articolo 11), nei confronti delle succursali medesime (in applicazione del principio dell'*host country control*), posto che tali succursali, in base alla direttiva, godono di un trattamento individuale per quanto concerne l'adozione delle procedure di risanamento e liquidazione.

In tal caso, alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino sono attribuiti oneri di informazione circa l'adozione dei relativi provvedimenti (di risanamento o di liquidazione) nei confronti delle omologhe autorità di vigilanza dei Paesi dell'Ue dove sono stabilite le altre succursali.

Nel caso, invece, di succursali stabilite in territorio sammarinese di soggetti autorizzati esteri con sede legale in un paese dell'Ue, le nuove disposizioni della LISF prevedono ora che le procedure di risanamento (articolo 8) e di liquidazione (articolo 12) siano adottate dall'autorità di vigilanza di tale paese e disciplinate dalla relativa normativa nazionale (in base al principio dell'*home country control*). E' previsto inoltre che tali procedure producano effetti nell'ordinamento sammarinese sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, che devono pertanto definire le modalità e le condizioni in base alle quali tali effetti sono riconosciuti anche nell'ordinamento sammarinese.

E' prevista tuttavia un'eccezione (articolo 9) a tale principio di unità e universalità delle procedure, posto che la Banca Centrale della Repubblica di San Marino qualora ritenga necessaria l'applicazione nel suo territorio di una procedura di risanamento nei confronti di una succursale di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese dell'Unione europea, ne fa richiesta all'autorità di vigilanza di tale paese, sulla base di accordi, che dovranno pertanto disciplinare le forme di tale attività di collaborazione nonché individuare

SCU.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

canali appropriati per effettuare lo scambio di informazioni, oltre a garantire il rispetto delle condizioni di riservatezza sulle informazioni fornite o ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Reciprocamente, è ora previsto che (articolo 4) anche i provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, sospensione degli organi amministrativi e di liquidazione coatta amministrativa dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1, si applicano e producono i loro effetti, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, nei Paesi dell'Unione europea e anche nei Paesi che non sono membri dell'Unione europea. Anche tali accordi pertanto dovranno disciplinare le modalità e le condizioni in base alle quali i suddetti procedimenti straordinari possano produrre effetti negli ordinamenti dei Paesi esteri interessati.

L'articolo 17 introduce nella LISF tassative deroghe al principio dell'applicazione alle procedure di crisi della legge del paese in cui il soggetto autorizzato estero ha ricevuto l'autorizzazione, al fine di garantire certezza del diritto nei rapporti con i terzi/creditori. Di conseguenza, in tali casi, è previsto che taluni effetti delle procedure di risanamento e di liquidazione siano disciplinati dalla legislazione di altri Paesi: per esempio gli effetti sui contratti e i rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge del paese dove tali contratti e rapporti di lavoro sono applicati; i contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile sono disciplinati dalla legge del paese nel cui territorio è situato il bene immobile; i diritti relativi a un bene immobile, a una nave ovvero beni soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello paese sotto la cui autorità si tiene il registro.

L'articolo 15 disciplina l'informativa nei confronti dei creditori che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in un paese dell'Ue, al fine di consentire loro la presentazione di reclami e opposizioni e quindi di evitare discriminazioni in base al luogo di residenza. Tale disposizione, per gli aspetti legati alla presentazione di reclami e opposizioni, riconosce inoltre a questi ultimi termini più ampi.

L'articolo 19 introduce norme di applicazione delle nuove disposizioni dei Capi I e II, Titolo II, della Parte II della LISF.

Per completezza espositiva, si significa che non sono state oggetto di recepimento talune disposizioni della direttiva 2001/24/CE, in quanto il loro contenuto era già presente nella LISF, almeno in termini di equivalenza.

Il decreto delegato è quindi il frutto di un lavoro che mira al rispetto sia delle scadenze concordate con la Commissione Europea in riferimento agli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione Monetaria, in particolare il termine di recepimento della direttiva 2001/24/CE è previsto per il primo settembre 2018, sia delle esigenze e delle tipicità sammarinesi, dato che tale direttiva ha posto talune criticità con riferimento alla trasposizione di specifiche disposizioni dall'impatto più significativo per cui sono stati ritenuti necessari alcuni adattamenti al fine di salvaguardare le peculiarità del contesto sammarinese, posto che San Marino, in quanto paese terzo, non ha attualmente accesso al mercato unico dell'Unione europea ed è altresì escluso dai sistemi di vigilanza e dai canali di informazione propri dell'Ue.

Per quanto concerne infine l'aspetto legato all'applicazione prospettica della direttiva in parola nella realtà economica e giuridica sammarinese, si significa che al momento non risultano presenti le fattispecie dalla stessa disciplinate, posto che non vi sono succursali di banche e di imprese di investimento di Paesi dell'Ue a San Marino né succursali di banche e imprese di investimento sammarinesi nei Paesi dell'Ue.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Simone Celli -